

CASI OPERATIVI

Ravvedimento operoso: possibile dopo la cartella?

di **EVOLUTION**

Master di specializzazione

LE ISPEZIONI TRIBUTARIE IN AMBITO NAZIONALE E INTERNAZIONALE

[Scopri di più >](#)

È possibile beneficiare del ravvedimento operoso, se veicolato da dichiarazione integrativa successiva alla notifica della cartella di pagamento?

Il ravvedimento operoso è disciplinato dall'articolo 13 D.Lgs. 472/1997, il quale, al comma 1, stabilisce che la sanzione è ridotta, nella misura dallo stesso indicata, sempreché la violazione non sia stata già constatata, e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

Il successivo comma 1-ter, introdotto dall'articolo 1 L. 190/2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015 (e così come successivamente modificato), prevede però che per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate non opera la preclusione di cui al comma 1, salvo la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento.

[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)

